

Codice Deontologico degli Psicologi Italiani



Cosa avete capito sino
ad ora



*Cos'è?...a cosa serve??
Perché tenerlo in considerazione?*

DEONTOLOGIA

L'insieme delle **regole morali** che disciplinano
l'esercizio di una determinata professione.



Ricordate?

... ripassino

Il codice deontologico è lo strumento scritto e reso pubblico che stabilisce e definisce le concrete regole di condotta che devono essere rispettate nell'esercizio di un attività professionale

PROFESSIONE DELLO PSICOLOGO

- ▶ La **L. 56/89**, che istituisce la **professione di Psicologo**, prevede che la Categoria si doti di un Codice Deontologico.
- ▶ Tale adempimento, che caratterizza tutte le professioni ordinate, rende possibile l'esplicitazione agli iscritti e alla loro utenza dei **principi etici** a cui devono uniformarsi i professionisti ed è lo strumento di riferimento per la valutazione dei comportamenti non conformi.

Ricordate?

Codice Deontologico

Punto di arrivo del percorso di definizione e riconoscimento sociale e giuridico della professione

Prima bozza: 1994

Approvazione: 17 Gennaio 1998 (Referendum - Il Convocazione)

Entrata in vigore: 16 Febbraio 1998



➤ Carta d'Identità dello psicologo e specchio dei valori condivisi dalla comunità professionale

➤ Norme deontologiche = Norme Giuridiche

Regolano:

- Rapporti con utenza e committenza
- Rapporti con i colleghi
- Rapporti con la società

GUIDA e TUTELA

➤ Principi di base (EFPA):

- Rispetto
- Competenza
- Responsabilità
- Integrità

DA OBBLIGATORIETÀ ESTERNA
A OBBLIGATORIETÀ INTERNA
(DNA dello psicologo)

I vantaggi del codice

- Costruire e integrare l'identità professionale comune;
- Fornire certezze al professionista in merito al proprio comportamento e ai limiti dell'operato;
- Tutelare il cliente;
- Salvaguardare l'immagine pubblica dello psicologo, fornendo un modello di "psicologo ideale";



... ripassino


Il codice deontologico non va visto solo con un valore disciplinare, o un elenco di proibizioni, esso è la carta d'identità dello psicologo e una guida che orienta e rassicura.

**Quindi il codice deontologico ha due scopi:
riconoscersi e farsi riconoscere.**

Il codice deontologico crea una coscienza collettiva tra i professionisti appartenenti all'Ordine, però ha anche la funzione sociale di rinforzare l'immagine pubblica dello psicologo.

Nell'elaborazione del codice deontologico sono stati individuate QUATTRO FINALITA' ispiratrici .. Ricordiamo...

5 CAPI



Il codice deontologico

- 42 articoli suddivisi in 5 capi
 - Capo I (1-21): principi generali di deontologia professionale (correttezza, competenza, e autonomia professionale);
 - Capo II (22-32): rapporti dello psicologo con l'utenza e la committenza (contratto, consenso, destinatario vs committente, compenso, sospensione prestazione, ...);
 - Capo III (33-38): norme sui rapporti con i colleghi (rispetto reciproco, lealtà e colleganza);
 - Capo IV (39-40): norme sui rapporti con la società (dignità e decoro, pubblicità);
 - Capo V(41-42): norme di attuazione;

Oggi Fermiamoci
un attimo a
pensare su alcune
cose ...



Dalla Pratica alla Teoria

Caso 1

Ricordate?

Da professionista psicologa avrebbe espresso giudizi e commenti pubblici (periodico Vita Nuova e Pubblicazione su You tube di un video) su un progetto educativo del Comune di XXXX, non sostenuti da studi scientifici ma motivati dal pregiudizio e dall'ideologia, non attenendo la propria condotta in tal modo al principio del decoro e della dignità professionale

Avrebbe espresso dei giudizi negativi con commenti inappropriati pubblici sulla professionalità delle autrici, di cui una è psicologa, ledendo in tal modo il dovere di colleganza

- Avrebbe inoltre fatto commenti inappropriati sulla tecnica utilizzata dalla psicologa, al solo fine di denigrare lo stesso.
- Utilizza pubblicamente il titolo professionale di "psicologo investigativo" senza che questo sia un titolo riconosciuto ed usa un cognome non suo

Ecco qui...!

1. quali gli articoli lesi?

Caso 1. Ipotesi di violazione articoli 3,4,5,7,8,33,36,38,39,40 CD.

Da professionista psicologa avrebbe espresso giudizi e commenti pubblici (periodico Vita Nuova e Pubblicazione su You tube di un video) su un progetto educativo del Comune di XXXX, non sostenuti da studi scientifici ma motivati dal pregiudizio e dall'ideologia, non attenendo la propria condotta in tal modo al principio del decoro e della dignità professionale (3,4,5,7, 38)
Avrebbe espresso dei giudizi negativi con commenti inappropriati pubblici sulla professionalità delle autrici, di cui una è psicologa, ledendo in tal modo il dovere di colleganza (33, 36)

- ▶ Avrebbe inoltre fatto commenti inappropriati sulla tecnica utilizzata dalla psicologa, al solo fine di denigrare lo stesso.
- ▶ Utilizza pubblicamente il titolo professionale di "psicologo investigativo" senza che questo sia un titolo riconosciuto ed usa un cognome non suo (8;39, 40)

Caso 2.

- ▶ Avrebbe modificando la terapia farmacologia ad un paziente in psicoterapia prescrivendone degli altri

Ricordate?

- ▶ Caso 2. Avrebbe modificando la terapia farmacologia ad un paziente in psicoterapia prescrivendone degli altri

(Art. 5 e 22 CD.)

- ▶ Art.5-c.3 "Riconosce i limiti della propria competenza ed usa solo strumenti teorico-pratici di cui ha adeguata competenza e formale autorizzazione"
- ✿
- ▶ Art. 22 "Lo psicologo adotta condotte non lesive per le persone di cui si occupa professionalmente[...]"

Ecco qui..!

Caso 3

Ricordate?

- ▶ Avrebbe denigrato pubblicamente, davanti a diverse persone tra cui degli utenti, l'operato di una assistente sociale del Comune di XXXXX e rivelato dati sensibili di altri utenti del servizio stesso

Ecco qui ..!

3. Quali articoli ha leso?

- Avrebbe denigrato pubblicamente, davanti a diverse persone tra cui degli utenti, l'operato di una assistente sociale del Comune di XXXXX e rivelato dati sensibili di altri utenti del servizio stesso

(Artt. 11, 38)

Art. 11” Lo psicologo [...] non rivela notizie, fatti o informazioni apprese [...] a meno che non ricorrano le ipotesi previste dagli articoli seguenti”

Art. 38 “ Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, lo psicologo è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi di decoro e della dignità personale”

Caso 4

La d.ssa xxxxx, con lunga carriera di psicologa (e regolarmente iscritta all'albo sezione A) , avrebbe svolto attività psicoterapeutica.



Ricordate?

Ecco qui..!

1. Quali articoli ha leso?

Caso 5. Ipotesi di abuso di professione psicoterapeutica e art. 5 cd. E art. 8 CD : la collega psicologa (ovvero iscritta all'albo sezione A, ma non al registro degli psicoterapeuti) avrebbe svolto attività psicoterapeutica senza averne il titolo. Avrebbe avallato il proprio titolo professionale per un'attività (psicotarepia) non ad esso pertinente

NB. In questo caso, l'Art. 37- sancisce che *"Lo psicologo accetta il mandato professionale esclusivamente nei limiti delle proprie competenze. Qualora l'interesse del committente e/o del destinatario della prestazione richieda il ricorso ad altre specifiche competenze, lo psicologo propone la consulenza ovvero l'invio ad altro collega o ad altro professionista"*.



Quindi Oggi

La nostra Formazione

La nostra Autonomia di lavoro ...

*La tutela del professionista nei confronti dei
colleghi (regole di solidarietà e colleganza)*

Noi nel mondo ..

Queste finalità sono raggiungibili attraverso QUATTRO IMPERATIVI GUIDA che devono ispirare la condotta professionale:

1. **Meritare la fiducia del cliente** ovvero professione come servizio (art 21)
2. **Possedere una competenza adeguata a rispondere alla domanda del cliente**: questo implica la conoscenza dei propri limiti nel sapere e nel saper fare, cui conseguenza è il rifiuto a compiere atti professionali per i quali si ritiene di essere inadeguati (artt 5 – 22 – 37)
3. **Usare con giustizia il proprio potere**: le conoscenze che appartengono allo psicologo lo pongono in una posizione di superiorità rispetto il cliente che ricorre a lui, tale asimmetria va gestita dal professionista con giustizia senza averne benefici, ma sfruttarla per il raggiungimento del benessere del cliente (facilitare, accompagnare, sollecitare il cambiamento). Infatti il diritto ci ricorda: neminem laedere: non provocare danno (ART. 22)
4. suum cuique tribuere: Rispettare l'autonomia e dignità del cliente non usando il potere del sapere a proprio vantaggio (ARTT. 4 – 18)
5. honeste vivere: Mantenere una condotta consona al decoro ed alla dignità della professione sia nei riguardi del cliente che dei Colleghi e della società nel suo complesso (ARTT. 28 – 38 – 39 – 40)
6. **Difendere l'autonomia professionale**: la propria, dei Colleghi nei confronti della pretesa di altre figure di compiere atti professionali che appartengono alla competenza esclusiva dello psicologo. (ART. 6)

COMPETENZA E SERIETA' PROFESSIONALE



— Può tornarsene tranquillamente a casa, signora: quel virus era nel computer delle diagnosi.

ART. 5

Delinea la figura dello psicologo come scienziato. Proprio perché è una scienza in progress, in cui la ricerca e la sperimentazione sono in continua evoluzione, si richiede che il professionista si sottoponga ad una formazione permanente, sia attraverso la partecipazione a seminari e a congressi, sia attraverso lo studio di pubblicazioni rilevanti, in particolare di articoli pubblicati in riviste di carattere internazionale.

Si afferma il dovere professionale di riconoscere il proprio giudizio come probabilistico e non certo.

Nei casi in cui la competenza dello psicologo sia limitata questi, ai sensi del presente articolo, *ha il dovere di denunciare i limiti del proprio sapere*.

Prudenza, competenza e coscienza nell'utilizzare strumenti come i tests e nuovi concetti o strumenti. Lo psicologo deve essere in grado di indicare passo passo su quali risultati scientifici si basano le sue osservazioni.

Non deve suscitare nel cliente e/o utente aspettative infondate.

ART. 7

Regola la stessa problematica descritta nell'art. 5, però in relazione ai terzi.

La norma prevede che lo psicologo formuli interpretazioni sulla base di **informazioni valide e attendibili**, indicando dati e fonti, presentando il suo giudizio come ipotetico e pertanto non potendo escludere altre ipotesi interpretative.

Ciò, ben lungi dal far apparire la sua capacità come limitata, rende conto del fatto che in psicologia, ma non solo in psicologia, a seconda della prospettiva in cui ci si pone, i giudizi possono essere di tenore diverso.

Lo psicologo evita di esprimere giudizi su fatti e persone di cui non ha conoscenza professionale. L'esame diretto può essere escluso SOLO se i giudizi professionali sono fondati su una documentazione adeguata e attendibile (es. cartella clinica, o relazione orale di altro terapeuta)

ART 37 (si collega al art.5)

Attiene alla responsabilità di accettare impegni professionali solo entro tali limiti, assumendo il compito difficilissimo di farsi giudice di se stesso, della propria eventuale inadeguatezza rispetto ad un compito e della necessità di proporre l'intervento di un collega o di un altro professionista.

Lo scopo della norma è da un lato quello di tutelare l'utenza rispetto al rischio di non ricevere prestazioni professionali adeguate ai propri bisogni ed alle proprie necessità; dall'altro lato quello di tutelare l'immagine della professione rispetto al rischio di scadere, nella pubblica considerazione, in relazione all'offerta di prestazioni professionali inadeguate.

Scopo della norma è anche, infine, quello di tutelare i professionisti in relazione all'indebita sottrazione di lavoro da parte di concorrenti sleali in aree di loro specifica competenza.

ART 27

Attiene al rispetto del cliente ma anche all'immagine e serietà della professione. Lo psicologo valuta ed eventualmente propone l'interruzione del rapporto terapeutico quando constatata che il paziente non trae alcun beneficio dalla cura e non è ragionevolmente prevedibile che ne trarrà dal proseguimento della cura stessa. Se richiesto, fornisce al paziente le informazioni necessarie a ricercare altri e più adatti interventi...dando anche nominativi di altri colleghi e approcci.

Questo articolo regola anche l'interruzione del rapporto psicoterapeutico, che di norma è presente sul modulo della Consenso informato .. «in qualsiasi momento il paziente potrà interrompere la psicoterapia...»

Cosa dice il Decreto sulla formazione continua.

Il Decreto Presidenziale 137 del 2012 sulla formazione continua diceva che entro un'anno dall'entrata in vigore di tale Decreto, si sarebbe dovuto attivare il regolamento.

Il regolamento FCP fu inviato al ministero della salute per tempo, nel 2013 ma, e non si capisce ben per quale motivo, è rimasto appeso senza proseguire nel suo iter per renderlo valido ed operativo... ad oggi siamo l'unica professione regolamentata che non ha ancora del tutto chiaro le procedure per la formazione continua.



Formazione Continua ..
ECM ...
Preparazione Continua
Crediti Formativi

?

Ma cos'è L'ECM

(Educazione Continua in Medicina o Preparazione Continua)

La professionalità di un operatore della Sanità può venire definita da tre caratteristiche fondamentali:

- Il possesso di conoscenze teoriche aggiornate (il sapere);
- Il possesso di abilità tecniche o manuali (il fare);
- Il possesso di capacità comunicative e relazionali (l'essere).

Il rapido e continuo sviluppo della medicina nonché l'accrescersi continuo delle innovazioni sia tecnologiche che organizzative, rendono sempre più difficile per il singolo operatore della sanità mantenere queste tre caratteristiche al massimo livello: in altre parole mantenersi "aggiornato e competente".

Motivo per cui in tutti i Paesi del mondo, sono nati i programmi di Educazione Continua in Medicina (E.C.M.); essa comprende l'insieme organizzato e controllato di tutte quelle attività formative, sia teoriche che pratiche, promosse da Enti di Formazione in collaborazione con il Ministero della Salute con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori della Sanità.

Naturalmente, **ogni operatore della Sanità provvederà, in piena autonomia, al proprio aggiornamento**; dovrà privilegiare, comunque, gli obiettivi formativi d'interesse nazionale e regionale. La E.C.M. è finalizzata alla valutazione degli eventi formativi, in maniera tale che il singolo medico, infermiere, o altro professionista sanitario possa essere garantito della qualità ed utilità degli stessi ai fini della tutela della propria professionalità; la E.C.M., inoltre, è lo **strumento per ricordare ad ogni professionista il suo dovere di svolgere un adeguato numero di attività di aggiornamento e di riqualificazione professionale**

ECM FC CFP ??

Gli ECM (Educazione Continua in Medicina) questo è in vigore in Italia dal 2002 in attuazione del Decreto 502/1992 - artt 16 e 16 bis - (poi integrato dal DLgs 229/1999) che ha istituito l'obbligo della formazione continua per i professionista della sanità.

Per quanto riguarda gli Psicologi l'obbligo E.C.M. Ha sempre riguardato i professionisti che a vario titolo prestino la propria opera professionale (dipendenti, contratto collaborazioni) presso strutture del Sistema Sanitario Nazionale, o strutture sanitarie private che siano convenzionate o accreditate dallo stesso.. Dal 01/01/2020 non solo!

ECM FC CFP ??

Credit Formativi Professionali (CFP) questi sono l'equivalente del sistema ECM per le professioni regolamentate (ossia quelle organizzate in ordini e collegi il cui esercizio sia subordinato al possesso di determinati requisiti) diverse da quelle sanitarie (es. Ingegneri, Architetti, Commercialisti, Avvocati, ecc).

I CFP nascono a seguito del D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012 - che all'articolo 7 sancisce e norma l'obbligo della formazione continua - a cui i diversi ordini professionali e i professionisti iscritti hanno dovuto aderire.

Anche i CFP, al pari degli ECM, si sostanziano nell'acquisizione di tot punteggi nell'arco di un periodo dato, e come gli ECM sono obbligatori per i professionisti. La trasgressione di questo obbligo comporta, in entrambi i sistemi, sanzioni disciplinari.

ECM FC CFP ??

Con l'entrata in vigore del del dpr 137/2012 il CNOP, non ritenendo il sistema formativo ECM del tutto congruo con le specificità della professione di psicologo, si è adoperato per elaborare un **programma di formazione continua, ritagliato ad hoc sullo psicologo**, che rispondesse e assolvesse in maniera più specifica alle particolari esigenze formative della professione, anch'esso strutturato nell'acquisizione di **(150) crediti nell'arco di un triennio** (Schema di regolamento sulla Formazione Continua in Psicologia).

Nel gennaio 2013 il CNOP ha completato la stesura di questo regolamento e lo ha inviato al Ministero della Salute per vaglio ed approvazione.

A distanza di 4/5 anni il Ministero ha risposto in merito...

22 dicembre 2017

il Senato della Repubblica ha convertito in legge **il DdL Lorenzin** “*Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali, nonché disposizioni per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute*”, che prevede all’Art. 7. (Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo), punto 4. “*All’articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente: «Art. 01. – (Categoria professionale degli psicologi) – 1. **La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie** di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561»*. Seguono poi alcune modifiche alle procedure elettorali. La professione di psicologo è annoverata tra le professioni sanitarie, attraverso cui si dà piena applicazione all’**articolo 32 della Costituzione** “*La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.*”

Psicologo = Figura Sanitaria = ECM ?!?

Quindi: Cosa comporta tutto ciò per lo psicologo in termini di assolvimento dell'obbligo formativo?

Comporta che lo psicologo oggi «avrebbe» l'obbligo di accumulare crediti, in quanto Figura sanitaria , anche se già da prima «avrebbe» dovuto attenersi a quanto previsto dall'art 5 del codice deontologico.

Va però evidenziato che ogni ordine regionale, in assenza di chiari riferimenti sia ministeriali sia da parte del CNOP, nel recepire la normativa (dpr 137/2012) ne **dà interpretazioni diverse**

Partecipare ai programmi di E.M.C. è un dovere degli operatori della

Sanità, richiamato anche dal Codice Deontologico ma è anche un diritto dei cittadini, che giustamente richiedono operatori attenti, aggiornati e Sensibili.

Solo dipendenti... o anche i liberi Professionisti???

Si ritiene opportuno ribadire che **il programma ECM è obbligatorio per TUTTI i PROFESSIONISTI della SALUTE;** gli articoli 16-bis e 16-ter del decreto legislativo 502 prevedono, in generale, l'obbligo formativo per tutti gli operatori della sanità



CHIARIMENTI IN MERITO ALLA FORMAZIONE CONTINUA DEGLI PSICOLOGI

Roma 26 Maggio 2015

In via preliminare si segnala che tutti coloro che svolgono **attività professionali regolamentate**, perché iscritti ad ordini professionali (ingegneri, architetti, avvocati, geologi, ecc.), hanno l'obbligo della *"formazione continua permanente"* allo scopo di *"curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale"*, sanzionato come illecito disciplinare in caso di inadempienza (D.P.R. 137/2012, art. 7).

Invece *"tutti gli operatori sanitari che direttamente operano nell'ambito della tutela della salute individuale e collettiva, indipendentemente dalle modalità di esercizio dell'attività, compresi dunque i liberi professionisti"* (L. 244/07, articolo 2, comma 357) sono destinatari del programma di **Educazione Continua in Medicina (ECM)**.

Nel 2013 la scorsa Consigliatura CNOP ha prodotto il regolamento relativo alla **Formazione Continua in Psicologia (FCP)** per tutti gli psicologi che non svolgono attività nel SSN e lo ha trasmesso al Ministero della Salute per la necessaria validazione al fine di poter avviare il percorso di formazione continua.

È bene rilevare che i due modelli formativi, **ECM ed FCP**, sono perfettamente **omologhi** tra loro, nel senso che presentano le medesime modalità di determinazione dei crediti formativi.

Infatti, l'ECM prevede che il 50% dei crediti formativi annuali possono essere acquisiti attraverso attività di tutoring, di

supervisione, di autoformazione, attività all'estero, pubblicazioni; mentre l'altro 50% dei crediti attraverso la frequenza di corsi accreditati, gestiti anche dagli Ordini territoriali nella qualità di provider, anche tramite FAD.

In altre parole, il contenuto della formazione continua, sia FCP che ECM, è determinata dall'Ordine professionale.

Questa Consigliatura CNOP è in attesa, dopo ben due anni, che il Ministero della Salute stabilisca se tutti gli psicologi siano obbligati all'ECM, oppure se una parte all'ECM ed una parte alla FCP: in ogni caso, **tutti gli psicologi** saranno obbligati alla formazione continua.

Certamente, proprio per rafforzare ulteriormente la professione di psicologo rispetto soprattutto alle altre professioni definite dalla L. 4/2013, è augurabile che il Ministero della Salute si orienti verso il riconoscimento di tutti gli psicologi quali esercenti una professione sanitaria, nella previsione che la professione di psicologo possa transitare pienamente sotto la vigilanza del Ministero della Salute.

Per ricevere ulteriori informazioni

Area Comunicazione

Coordinatore Raffaele Felaco

☎ 3484290754 comunicazione@psy.it

📧 Addetto Stampa - Nadia La Malfa

☎ 3297234525 nadialamalfa@libero.it

La professione di psicologo è professione sanitaria

Il CNOP aveva approvato, prima del passaggio a professione sanitaria, uno schema di regolamento della formazione continua extra-ECM definendolo Formazione Continua in Psicologia che è da molto tempo al vaglio del Ministero della Salute. Tale regolamento prevedeva una sostanziale differenziazione dei due diversi percorsi formativi, quello della Formazione Continua e quello dell'ECM. Allo stato attuale non si è ancora ricevuta una comunicazione formale da parte del Ministero della Salute ma, pare, che l'orientamento definitivo, essendo passati a professione sanitaria, sia quello di a tutti gli effetti valida la formazione ECM, che è la modalità di certificazione unica delle professioni sanitarie, la formazione continua riconosciuta per tutti gli psicologi. Questo è un criterio di opportunità e di semplicità (avere due tipologie e due sistemi di gestione complica e moltiplica i costi!).

b) previsione dell'obbligo per il professionista di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dai consigli nazionali, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM). La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito dall'ordinamento professionale che dovrà integrare tale previsione.

La Formazione continua è un requisito essenziale per il corretto esercizio professionale, ossia per il mantenimento nel tempo dell'abilitazione all'esercizio professionale di ciascun operatore sanitario; in quanto tale, deve essere necessariamente obbligatoria per tutti i professionisti e richiedere regole e garanzie uniformi su tutto il territorio nazionale. Regole e garanzie che sempre di più saranno comuni a tutti i Paesi dell'Unione europea.

3) Autonomia professionale

- Lo psicologo ha il dovere di tutelare la propria autonomia professionale (art 6) ed accetta unicamente condizioni di lavoro che non la compromettano.

La tutela del gruppo professionale (regole di decoro, dignità e autonomia)

ART. 6 → decoro, dignità della professione, autonomia nei confronti di altre professioni

ART. 8 → obbligo di denunciare i casi di abusivismo

ART. 6

«lo psicologo accetta unicamente condizioni di lavoro che non compromettono la sua autonomia professionale ed il rispetto delle norme del Codice Dentologico e, in assenza di tali condizioni, informa il proprio Ordine. Lo psicologo salvaguardia la propria autonomia nella scelta dei metodi, delle tecniche e degli strumenti psicologici, nonchè della loro utilizzazione; è perciò responsabile della loro applicazione ed uso, sui risultati, delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava. Nella collaborazione con professionisti di altre discipline esercita la piena autonomia professionale nel rispetto delle altrui competenze»

Qui si parla in modo esplicito di autonomia professionale, sottolineando l'obiettivo della tutela del gruppo professionale stesso, nei confronti soprattutto di professioni di confine.

Ciò non vuol sollecitare la formazione di una «corporazione professionale chiusa» ma sottolinea, ancor più il possesso di competenze specifiche acquisite attraverso un appropriato e riconosciuto iter formativo (Es. ECM) e una corretta attuazione delle competenze acquisite.

ART. 6

Può accadere, nella pratica professionale, che si presenti la necessità di costruire un'integrazione di formazioni e di interventi che, con padronanza delle basi teoriche e degli strumenti professionali si possono per coniugare ma occorre SEMPRE chiarezza, consapevolezza e responsabilità su quanto si sta facendo.

Tutto ciò, però, potrebbe anche tradursi in una certa confusione professionale, portando ad una difficoltà di individuazione e di riconoscimento dei propri specifici contenuti professionali e di quelli altrui... (vedrete con la Pubblicità)

Qui si indica la necessità di una coscienza professionale e la necessità di contrastare sia una confusiva e disfunzionale sovrapposizione di ruoli e di compiti (Es. Psicologi Massaggiatori ecc), sia i tentativi di appropriazione di funzioni e prestazioni psicologiche da parte di altri professionisti (creando possibili danni).

ART 19

Specifica i contenuti degli artt. 5 e 7. La tematica è relativa ad un'attività diagnostica specifica, che nella fattispecie riguarda la selezione e la valutazione di individui.

Lo psicologo non può e non deve avventurarsi al di fuori della propria competenza, qualificazione e preparazione.

Lo psicologo non deve eseguire e non deve avvallare la somministrazione e la valutazione di test o di questionari creati e/o somministrati da persone senza una preparazione specifica che non siano stati opportunamente tarati, o che anche se con mezzi affidabili valutino, per esempio, la personalità di un tornitore ai fini di assunzione o di un avanzamento di carriera.

Ora un attimo a
pensare su altre
cose ...



Dalla Pratica alla Teoria

E se...

1- Durante le sedute lo psicologo tiene i piedi sul tavolo e fuma... (ricordate?)

2- Siamo al banco del bar e mentre beviamo uno spritz con un'amica, facciamo commenti riguardo una collega .. O paziente ... Facendo non necessariamente il nome ma portando uno o più aneddoti, oppure raccontando il nucleo familiare/lavoro .. Paese residenza ... Fattori facilmente riconducibili al soggetto... (che dite?)

E se...

3- Sono all'inizio della mia attività mi arriva un paziente e mi chiede che vorrebbe che io gli somministri un test che non ho mai fatto ma, siccome «i soldini» mi fanno comodo ed è unico mio paziente.. Accetto! (che dite?)

4- Sono un terapeuta che lavora con l'adulto ma, per una questione che emerge durante la terapia, emergerebbe la necessità di vedere la sua famiglia. Non l'ho mai fatto, ma credo che, tutto sommato non sia così difficile per cui li chiamo tutti.. (che dite?)

E se...

5- Seguo da tanti anni in terapia una persona con cui ho un'ottima relazione terapeutica e che , visto che ci si conosce da moltissimi anni oramai anche beviamo un caffè al bar ogni tanto se ci troviamo in centro .. Non so perchè ancora viene, ma .. Viene!(che dite?)

6- Sono uno psicologo che segue da un po' di tempo un ragazza che mi ricorda moltissimo una persona del mio passato con cui ho avuto una accesa discussione..quando siamo in studio e mi parla sento emotivamente e mi arrivano dei pensieri negativi... Tengo duro e procedo. Passerà!

Capo III: “Rapporti con i colleghi”



- comprendente 6 articoli dal 33 al 38 compresi

già nel ART. 2

Ogni condotta, attiva od omissiva che sia contraria al decoro, alla dignità e al corretto esercizio della professione costituisce infrazione disciplinare punibile. Si fonda sulla considerazione che la deontologia precede la formazione del codice deontologico, che infatti altro non è che la concretizzazione di tale comune sentire in forma scritta ed esplicita.

Questo implica la constatazione che *il codice non è esaustivo e che quindi si lascia all'apprezzamento dei singoli Consigli dell'Ordine uno spazio libero di valutazione della condotta professionale degli iscritti all'Ordine.*

già nel **ART. 2**

Si deve intendere per **DECORO** e **DIGNITA'** lo stile che nell'atteggiamento, nei modi e nella condotta è conveniente alla condizione professionale dello psicologo (vedi anche art. 38).

La **CORRETTEZZA PROFESSIONALE** sta nell'aderenza ai principi informativi della deontologia nei rapporti con i clienti, con i pazienti, con i Colleghi: rispetto, onestà e lealtà.

Le sanzioni solo quelle già note: vanno dalla diffida, all'avvertimento, alla censura (dichiarazione di biasimo), alla sospensione (inibizione temporanea), sino alla conseguenza drastica della radiazione (espulsione dall'Albo Professionale con il conseguente divieto di esercizio dell'attività professionale).

ed anche nel art 3

Sottolinea il primato del senso del dovere insito nell'azione professionale rispetto a quello dell'interesse legittimo e ciò in funzione del primato dell'etica sociale nell'ambito della professione.

Il presente articolo ribadisce che l'azione professionale del singolo, anche quando ispirata da esigenze di competizione di mercato, non deve pregiudicare i vincoli solidaristici che debbono invece trovare conferma nella comune collaborazione.

Art 33

«I rapporti tra gli psicologi devono ispirarsi al principio del rispetto reciproco, della lealtà e della colleganza. Lo psicologo appoggia e sostiene i Colleghi che, nell'ambito della propria attività, quale che sia la natura del loro rapporto di lavoro e la loro posizione gerarchica, vedano compromessa la loro autonomia ed il rispetto delle norme deontologiche»

Riguarda i rapporti con i colleghi e riguarda sostanzialmente le caratteristiche intrinseche che sostanziano la relazione tra soggetti e, cioè, il rispetto, la lealtà e la colleganza.

Il rispetto e la lealtà nella relazione tra soggetti sono sostenuti dal PRINCIPIO DELLA COLLEGANZA, cioè dall'“essere in connessione con”, l'“essere colleghi”, come variabile sovra-individuale, ulteriore all'interesse del singolo.

Il principio di colleganza, infatti, *è fondato sulla comunione dei principi e sui valori che definiscono l'identità dello psicologo.*

Se ci si muove in questa direzione, la preoccupazione emergente dev'essere quella di garantire, assicurare e salvaguardare le condizioni necessarie a svolgere e far svolgere al meglio la propria attività in quanto espressione di un ruolo e di un significato assunto con la scelta professionale...ciò richiama il principio etico della difesa e del sostegno della professione e, quindi superare una visione egocentrata di professionista.

Richiama il principio etico della difesa e del sostegno della professionalità che non vuol dire «omertà tra colleghi» in quanto ciò andrebbe, forse, sì a rafforzare il gruppo ma a ledere l'immagine esterna e quindi ne avremmo solo da perdere. Altro, invece, là dove incontro un possibile errore da parte di un mio collega poterne parlare in contesto appropriato/protetto o non pubblico in quanto sarebbe un illecito disciplinare importante (art.36)

Art 34 e 35

In entrambe gli articoli ci si impegna a contribuire allo sviluppo della disciplina, a comunicare i progressi delle proprie conoscenze, delle tecniche alla comunità professionale con il fine di favorire la diffusione del benessere umano e sociale ... Importante , indicare sempre le fonti da cui traiamo spunto (relazioni-convegni-ricerche...).

I presenti articoli tutelano da un certo tipo di “egoismo” intellettuale, e dall'avvento di teorie stravaganti e/o prive di qualsiasi fondamento scientifico, che proprio perché tali sono sottratte al vaglio della comunità scientifica.

ART 36

«Lo psicologo si astiene dal dare pubblicamente su colleghi giudizi negativi relativi alla loro formazione, alla loro competenza ed ai risultati conseguiti a seguito di interventi professionali, o comunque giudizi lesivi del decoro e della loro reputazione professionale. Costituisce aggravante il fatto che tali giudizi negativi siano volti a sottrarre clientela ai colleghi. Qualora ravvisi casi di scorretta condotta professionale che possano tradursi in danno per gli utenti o per il decoro della professione, lo psicologo è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Consiglio dell'Ordine competente»

Contiene due precetti, entrambi concernenti i rapporti di colleganza.

Il primo si fonda sull'obbligo, solidaristico, di **rispettare la persona e la personalità** del collega, evitando di esprimere nei suoi confronti opinioni comunque lesive del suo decoro e della sua reputazione professionale.

La colpa deontologica è considerata più grave se i giudizi negativi di cui sopra sono finalizzati a sottrarre al collega cui sono diretti la sua clientela.

Il secondo precetto contenuto nell'articolo costituisce come obbligo deontologico il dare tempestivamente comunicazione al Consiglio dell'Ordine competente dei casi di cui si venga a conoscenza, e che riguardino situazioni di condotta professionale scorretta che rechi pregiudizio all'utente, o che comunque leda il decoro della professione.

La norma in questione va letta nell'ottica di scoraggiare un comportamento che potrebbe apparire "omertoso" .

Se ho «da dire» riguardo all'operato o modalità di un collega NON cerco un luogo pubblico, dove il danno creato è rivolto a utente/ gruppo professionale e «Apparentemente» a vantaggio personale.

Si tratta in primis di rispetto per il cliente, che, vs noi, è posto in posizione asimmetrica e sfavorevole nella relazione e quindi non avere la forza di denunciare all'Ordine situazioni per lui lesive... Oltre, come detto sopra il Gruppo professionale va a perderci più che guadagnarci...

Tale norma pone in prevalenza sull'obbligo solidaristico di cui al primo comma il dovere di tutelare gli interessi della clientela e del corpo professionale nel suo insieme.

ART 38 (articolo si collega al 2)

«Nell'esercizio della propria attività professionale e nelle circostanze in cui rappresenta pubblicamente la professione a qualsiasi titolo, è tenuto ad uniformare la propria condotta ai principi del decoro e della dignità professionale»

Lo psicologo nell'esercizio della professione non deve avere comportamento sconveniente e che crei scandalo, dando così un'immagine negativa della professione. Questo vale in tutti i contesti dove è invitato in quanto rappresenta se stesso ma anche l'intera categoria per si sollecita un comportamento dignitoso e scientifico.

Ciò lo vedrete è stato allargato anche al settore pubblicitario ... (art.40)

E se...


7- Dopo un colloquio con il genitore ed aver acquisito il consenso da parte di entrambe i genitori.. La richiesta del colloquio arriva dal adolescente, arriva il giorno atteso per l'incontro... Ma non arriva. Attendo un attimo poi chiamo la madre e mi dice che la ragazza le ha scritto ch  arrivata e che stava entrando dalla psicologa... Con molta prudenza e senza creare allarmismo, Comunico che non   da me.. La madre non comprende ma, quando la ragazza arriva a casa le porta la fattura della psicologa e sopra vi   il timbro della collega della porta accanto... (?) La signora mi informa ed io, anche se molto seccata, vado dalla collega e racconto l'accaduto, magari , ho pensato, anche lei attendeva un primo colloquio.. E lei: «che problemi ti fai   comunque andata da una psicologa!»... Son rimasta di stucco..
(che dite?)

eugenio calvi
guglielmo gulotta
e collaboratori

il codice deontologico degli psicologi

commentato articolo per articolo
con appendice di aggiornamento 2012

COLLANA DI PSICOLOGIA, GIURIDICA E CRIMINALE
diretta da GUGLIELMO GULOTTA



 GUFFRÈ EDITORE

Bibliografia:

Calvi, Gulotta e Leardini «Il codice deontologico degli psicologi» e « Il nuovo codice deontologico degli psicologi»;

Pingitore, Mirabelli e Commissione Deontologica, «100 domande e risposte sul codice deontologico degli psicologi»

Sito CNOP
Sito Ordine FVG, Lombardia, Toscana ...

Grazie e Buon lavoro!
dalla vostra futura collega
Simona Mreule
centropadovano.sedetrieste@gmail.com